



# STATUTO CAMPA

**Cassa Nazionale Assistenza Malattie  
Professionisti, Artisti e Lavoratori  
Autonomi Sms ETS**

Società di Mutuo Soccorso Legge 3818/1886

Sede Legale  
Via L. Calori, 2/g - 40122 Bologna

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO



**Mutua Sanitaria Integrativa**



# STATUTO

(Ultima modifica luglio 2021)

# CAMPA

CASSA NAZIONALE ASSISTENZA MALATTIE PROFESSIONISTI,  
ARTISTI E LAVORATORI AUTONOMI Sms ETS

*Fondata nel 1958*

*Società di Mutuo Soccorso L. 3818/1886  
Mutua Sanitaria Integrativa L. 833/1978  
Iscritta all'Anagrafe Fondi Sanitari Ministero  
della Salute D.M.S. 31.03.2008 / 27.10.2009  
Ente Terzo Settore ETS - Non profit*

*Iscr. R.E.A. CCIAA BO n. 134065 - C.F. 80049250378  
Iscriz. Albo Soc. Coop Sezione SMS n. C.100301*

*Costituita con rogito del notaio Dott. Mario Serra del 7 Giugno 1958,  
omologato con decreto del Tribunale di Bologna del 19 Giugno 1958.  
Ultima modifica Assemblea Straordinaria con verbale del notaio  
Dott. Tommaso Gherardi del 04 Luglio 2021 registrata in CCIAA BO in  
data 20 Agosto 2021.*

# STATUTO

## Denominazione

### Art. 1

È costituita una Società di Mutuo Soccorso, Ente di mutua assistenza sanitaria del Terzo Settore con denominazione di "Cassa Nazionale Assistenza Malattie Professionisti, Artisti e Lavoratori Autonomi Sms ETS" la cui sigla è CAMPA.

La CAMPA ha personalità giuridica, quale Società di Mutuo Soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modificazioni e integrazioni e si autogoverna secondo le vigenti leggi in materia.

### Art. 2

La CAMPA ha sede legale in Bologna. Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha la propria sede.

La sua durata è fissata sino al 31 Dicembre 2100, termine che può essere prorogato con delibera dell'Assemblea.

La sua attività può essere svolta in tutto il territorio della Repubblica Italiana, può aderire a organismi rappresentativi della mutualità in ambito nazionale ed internazionale.

## Scopo Sociale

### Art. 3

La CAMPA ha per scopo l'attività di mutuo soccorso tra gli associati con esclusione di qualsiasi attività di lucro e l'erogazione di assistenza sanitaria integrativa di quella fornita dallo Stato e da altri organismi pubblici, con le modalità e nei limiti fissati dallo Statuto e dal Regolamento.

Le attività di cui sopra si richiamano alla legge 3818 del 15 aprile 1886 e alle successive modifiche e integrazioni, e a tutte le norme in materia di mutualità, sanità integrativa e Fondi sanitari, nonché alle norme del Codice del Terzo Settore.

La CAMPA si propone, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della Legge 3818/1886 di:

- a) svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai Soci che aderiscono volontariamente, oppure collettivamente in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento

aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, anche potendo stipulare a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge;

- b) erogare prestazioni di assistenza sanitaria e socio sanitaria, sia in forma indiretta mediante sussidi e rimborsi, sia in forma diretta anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché potendo anche eventualmente partecipare alla gestione di presidi e strutture sanitarie ed assistenziali in coerenza con le disposizioni di legge;
- c) erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;
- d) diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i Soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto;
- e) organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e psicofisico dei Soci e degli assistiti.

In particolare sarà possibile con delibera degli Organi competenti:

- promuovere, istituire e gestire Fondi sanitari integrativi, aziendali e pluriaziendali nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del terzo settore sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
- dare vita o aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, imprese sociali, società ed enti pubblici e privati, ad altre forme di partecipazione e a gestioni associate con altri organismi, finalizzate alla realizzazione dell'attività mutualistica conforme allo scopo sociale ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e dal D.Lgs. 117/2017;
- erogare contributi economici e servizi di assistenza ai Soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fonti reddituali personali e familiari o sussidi economici alle famiglie dei Soci defunti;
- svolgere altre attività, anche di natura immobiliare ed effettuare tutte le relative operazioni a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale, nei limiti e con le modalità previste dal CTS e relativi decreti attuativi.

## **Soggetti Iscrizioni**

### **Art. 4**

Possono iscriversi alla CAMPÀ i liberi professionisti, gli artisti, coloro che esercitano un'attività di lavoro autonomo, imprenditoriale e dirigenziale, e coloro che comunque esercitano o hanno esercitato un'attività lavorativa, tutti in possesso dei diritti civili.

Possono inoltre iscriversi persone giuridiche secondo le leggi vigenti quali Fondi sanitari integrativi o aziendali, società di mutuo soccorso che stipulano convenzioni per coperture collettive riservate ai propri iscritti e Soci a condizione che questi fruiscano delle prestazioni assistenziali erogate dalla CAMPÀ, in applicazione del principio della mutualità mediata. Tale principio si applica anche al Fondo Sanitario Pluriaziendale istituito dalla CAMPÀ.

Il Consiglio di Amministrazione, a titolo di riconoscimento di particolari benemerienze o di sostegno finanziario, può attribuire a persone giuridiche o fisiche anche non iscritte alla CAMPÀ, la qualifica di Socio Onorario o Sostenitore. I Soci Onorari o Sostenitori, che non siano anche Soci ordinari, non hanno obblighi contributivi, né diritto ad alcuna prestazione, e non sono eleggibili alle cariche sociali, ma possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto e designare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione in misura non superiore ad un terzo degli amministratori.

Tale attribuzione può essere temporanea e revocabile.

### **Art. 5**

L'iscrizione deve comprendere tutti i componenti del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia, salvo i casi previsti dal Regolamento.

### **Art. 6**

In caso di morte del titolare del rapporto di associazione, i familiari già iscritti continueranno a godere dell'assistenza per tutto il periodo coperto dai contributi versati.

Per l'anno successivo i familiari potranno recedere dal rapporto associativo o proseguirlo, indicando il nuovo titolare del rapporto di associazione, e in tal caso decorreranno nuovamente i termini dell'impegno associativo.

### **Art. 7**

Per l'iscrizione alla CAMPÀ sono richiesti la presentazione della domanda da compilare sull'apposito modulo e del certificato dello stato di famiglia o autocertificazione ai sensi di legge del

nucleo familiare convivente. La domanda non avrà alcuna efficacia se non corredata dalla ricevuta del versamento delle quote di iscrizione e dei contributi.

#### **Art. 8**

Le domande di iscrizione sono sottoposte all'esame ed al giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 9**

L'accoglimento della domanda di iscrizione impegna il titolare del rapporto di associazione al regolare e tempestivo pagamento degli importi contributivi per sé e per i familiari per tre anni oltre all'anno di iscrizione. L'iscrizione si intende rinnovata tacitamente di tre anni in tre anni, salvo disdetta a mezzo lettera raccomandata da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza triennale. I Soci sono tenuti al rispetto dello Statuto e del Regolamento Generale della Società e ad osservare le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 10**

L'iscrizione decorre dal primo giorno del mese in cui si effettua il versamento delle quote di iscrizione e dei contributi.

#### **Art. 11**

L'erogazione dell'assistenza sanitaria decorre in via generale dal 1° giorno del 3° mese successivo a quello di iscrizione, salvo quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto, e dal Regolamento.

#### **Art. 12**

Il rapporto di associazione si estingue:

- a) per morte;
- b) per recesso volontario alle scadenze del rapporto associativo come previste dall'art. 9;
- c) per esclusione. L'esclusione può essere comminata al titolare del rapporto di associazione o ai singoli familiari associati per danneggiamento morale o materiale procurato alla CAMPA; l'associato escluso può ricorrere in questo caso, entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento, al Collegio dei Probiviri.

### **Contributi**

#### **Art. 13**

La CAMPA provvede al conseguimento dei propri fini:

- a) con i contributi annui versati dagli associati;
- b) con i contributi sanitari versati dal datore di lavoro e dai lavoratori per le coperture collettive rivolte ai dipendenti;
- c) con contribuzioni collettive in caso di specifiche convenzioni;
- d) con oblazioni o donazioni da parte di qualsiasi persona giuridica o fisica, alle quali può essere attribuita la qualifica di Socio Onorario o Sostenitore.

#### **Art. 14**

Per l'iscrizione alla CAMPA sono richiesti:

- a) il versamento "una tantum" della quota di iscrizione per ogni persona iscritta;
- b) il versamento anticipato del contributo associativo annuo pro-capite, o dei ratei mensili di competenza, allorché l'iscrizione avvenga nel corso dell'anno, differenziato per tipo di assistenza, nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione o i contributi di assistenza sanitaria per le iscrizioni collettive aziendali o speciali.

Anche in caso di recesso, esclusione o morte del Socio la quota di iscrizione e il contributo associativo non sono trasmissibili, né restituibili, né rivalutabili.

Per l'iscrizione al Fondo sanitario pluriaziendale e alle Sezioni Soci speciali si fa riferimento ai relativi Regolamenti e alle regole specifiche definite nelle Convenzioni aziendali.

#### **Art. 15**

Il titolare del rapporto associativo che non ottemperi al tempestivo versamento dei contributi perde il diritto a qualsiasi assistenza per sé e per i familiari. L'assistenza verrà ripristinata 30 giorni dopo l'avvenuta regolarizzazione amministrativa, consistente nel versamento dei contributi e degli interessi di mora.

#### **Art. 16**

Per il recupero dei contributi degli iscritti morosi e per la inadempienza dell'impegno triennale di cui all'art. 9 del presente Statuto, la CAMPA adirà all'azione giudiziaria ordinaria chiedendo anche il rimborso delle spese legali ed amministrative.

### **Prestazioni**

#### **Art. 17**

Il concorso nelle spese per le prestazioni sanitarie nei limiti e nella misura stabiliti dal Regolamento e dal Piano di Assistenza è previsto attraverso vari tipi di assistenza. I tipi di assistenza sono

deliberati dal Consiglio di Amministrazione e comunicati agli associati attraverso i propri organi di informazione e in occasione della prima Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha piena autonomia di realizzare convenzioni per coperture collettive con gruppi aziendali, associazioni o categorie, e deliberare formule di assistenza e la istituzione o la gestione di Fondi sanitari integrativi e aziendali, che potranno avere autonomi regolamenti e prevedere obblighi associativi, durata e carenza assistenziale diversi da quanto previsto dagli artt. 5, 9 e 11 dello Statuto.

### **Art. 18**

L'assistenza sanitaria sia per quanto concerne i ricoveri sia per le prestazioni ambulatoriali, può essere erogata anche nella forma diretta ove la CAMPA sia in grado di stipulare convenienti convenzioni con Istituti di Cura pubblici e privati.

### **Art. 19**

Non rientrano mai fra le prestazioni assistibili:

- a) le malattie psichiche e mentali;
- b) le manifestazioni morbose in rapporto o in dipendenza di abuso di alcolici o uso di stupefacenti;
- c) le malattie infettive quando assumano carattere epidemico o pandemico;
- d) le cure estetiche.

### **Art. 20**

Per il conseguimento delle prestazioni gli associati devono inoltrare la domanda di assistenza e inviare la documentazione delle spese sostenute, secondo le modalità e i termini indicate nel Regolamento.

Per gli iscritti al Fondo sanitario pluriaziendale si fa riferimento al relativo Regolamento e alle regole specifiche definite nelle Convenzioni aziendali.

## **Ordinamento Amministrativo**

### **Art. 21**

Sono Organi della CAMPA:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

È previsto il Collegio dei Probiviri disciplinato dal successivo art. 29.

## **Art. 22**

L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli associati di cui all'art. 4 del presente Statuto, aventi maggiore età. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Il diritto di partecipazione alle Assemblee ordinarie spetta agli associati iscritti da almeno tre mesi, in regola con i versamenti contributivi; alle Assemblee straordinarie possono partecipare gli associati iscritti da almeno un anno, in regola con i versamenti contributivi.

Il diritto di partecipazione e di voto alle Assemblee può essere esercitato direttamente o per delega; la delega deve essere conferita per iscritto e può essere conferita solo ad altro associato persona fisica; sia il delegante che il delegato devono avere i requisiti per partecipare alla Assemblea; ogni associato può rappresentare per delega al massimo altri cinque associati; non possono essere delegati gli amministratori, i Sindaci e i dipendenti della CAMPA.

Le persone giuridiche di cui al 2° co. dell'art. 4 associate alla CAMPA con apposite convenzioni per la copertura collettiva dei propri Soci e iscritti, in applicazione del principio della mutualità mediata, esercitano il diritto di partecipazione e di voto alle assemblee tramite i propri legali rappresentanti o loro delegati, in ragione di un voto ogni cento loro Soci assistiti dalla CAMPA per le SMS, e con le altre proporzioni previste dal regolamento elettorale in caso di iscritti tramite convenzioni collettive aziendali per i Fondi, con il limite massimo di cinque. I lavoratori iscritti nel Fondo Sanitario Pluriaziendale istituito dalla CAMPA esercitano il diritto di partecipazione e di voto in Assemblea secondo le modalità di rappresentanza stabilite nel relativo regolamento e in quello elettorale.

In caso di coperture ad adesione volontaria collettive diverse da quelle del Piano di Assistenza, possono essere istituite delle Sezioni Soci speciali i cui delegati esercitano il diritto di partecipazione e di voto in Assemblea secondo le modalità di rappresentanza stabilite nell'apposito regolamento e in quello elettorale.

Le riunioni dell'Assemblea Generale ordinaria, sono valide in prima convocazione, allorché sia presente la metà più uno degli aventi diritto al voto; sono valide in seconda convocazione con la presenza, anche delegata, di almeno il triplo del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può prevedere l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via

elettronica, purché sia possibile assicurare e verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Per queste modalità di presenza e di votazione non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, conteggiando tra i Soci fisicamente presenti anche quelli rappresentati per delega. Il risultato delle votazioni può essere determinato sottraendo dal numero dei presenti i voti dei Soci contrari e dei Soci astenuti, previa loro identificazione.

Le votazioni si fanno normalmente per alzata di mano, a meno che l'Assemblea non decida un altro meccanismo di voto; si fanno normalmente per scheda le votazioni per la elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri.

Per assicurare la maggiore partecipazione possibile degli associati, le votazioni per la elezione degli organi sociali previsti dal presente Statuto possono essere effettuate, oltre che con la presenza fisica e con la partecipazione in via telematica, anche per corrispondenza, purché con modalità idonee a garantire la segretezza del voto e a verificare l'identità dell'associato che vota; a tali fini le schede di votazione, preventivamente vidimate da un notaio incaricato dal Consiglio d'Amministrazione, sono inviate a ciascuno dei Soci aventi diritto al voto per posta raccomandata, e devono essere rispediti dai Soci votanti alla CAMPA sempre tramite raccomandata; in tale caso non sono ammesse deleghe. Gli scrutini delle votazioni effettuate per corrispondenza devono essere eseguiti alla presenza dello stesso notaio designato dal Consiglio di Amministrazione, che provvederà a redigere il verbale delle operazioni ed alla proclamazione dei risultati.

### **Art. 23**

L'Assemblea Generale ordinaria è convocata di norma una volta all'anno dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno dell'adunanza e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per il suo svolgimento in prima ed in seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima; l'avviso di convocazione deve riportare anche l'indicazione del luogo, dei giorni e degli orari in cui i Soci possono consultare i documenti concernenti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione della Assemblea viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione; lo stesso avviso deve essere contestualmente reso pubblico sul sito internet della CAMPA e presso la sede sociale.

Il Consiglio di Amministrazione deve inviare, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, un avviso personale o tramite posta semplice, o tramite fax, e-mail o altra modalità elettronica a ciascun titolare del rapporto associativo e al legale rappresentante delle persone giuridiche di cui al 2° comma dell'art. 4 associate alla CAMPA, nonché ai Delegati del Fondo istituito dalla CAMPA e alle Sezioni Soci speciali presso il domicilio eletto; il Consiglio può inoltre decidere qualsiasi altra forma di pubblicità che ritenga opportuna allo scopo di rendere maggiormente nota la convocazione dell'Assemblea.

Spetta alla Assemblea Generale ordinaria:

- a) approvare i bilanci ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. e la destinazione degli eventuali fondi di riserva;
- b) approvare il bilancio sociale se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017;
- c) eleggere ogni quattro anni il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Collegio Probiviri, previa determinazione del numero dei Consiglieri e dei Probiviri secondo quanto stabilito dai successivi articoli 26 e 29;
- d) nominare e revocare, quando previsto se ricorrono i presupposti di legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) ratificare il Regolamento e le eventuali modifiche assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- f) fissare il corrispettivo delle medaglie di presenza per le riunioni degli Organi Collegiali e stabilire gli emolumenti da corrispondere al Presidente ed al Vice Presidente e i compensi per i Sindaci e per l'incarico di revisione;
- g) determinare l'indennità da corrispondere, per ciascuna seduta, ai componenti del Collegio dei Probiviri;
- h) deliberare su ogni altro argomento demandato e posto all'ordine del giorno, nonché su mozioni poste durante l'adunanza.

Delle deliberazioni delle sedute si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che deve essere trascritto nel libro Verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Nelle Assemblee straordinarie il verbale è redatto da un notaio.

#### **Art. 24**

L'Assemblea Generale può essere convocata in sede straordinaria:

- a) per modificare lo Statuto;
- b) per procedere allo scioglimento della Società e nominare i liquidatori;
- c) per deliberare, in tale caso, su ogni conseguente argomento,

- anche di natura patrimoniale;
- d) per altri importanti e indilazionabili motivi, indicati dal Consiglio di Amministrazione, o su motivata richiesta del Presidente o del Collegio Sindacale o di almeno la decima parte degli associati aventi diritto al voto iscritti da almeno un anno antecedenti alla data di richiesta di convocazione.

L'organo competente per convocare l'Assemblea Generale in sede straordinaria è il Consiglio di Amministrazione, il quale, nel caso in cui pervengano le richieste indicate alla lettera d), ha l'obbligo di fissare la data della riunione entro e non oltre sessanta giorni dalla data di arrivo della richiesta e di stabilire il conseguente ordine del giorno.

La convocazione dell'Assemblea Generale straordinaria si effettuerà allo stesso modo dell'Assemblea ordinaria.

Le Assemblee straordinarie sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza, anche delegata, di almeno la metà più uno degli associati iscritti da almeno un anno e in regola con il versamento dei contributi; in seconda convocazione è richiesta la presenza, anche delegata, di almeno il decuplo del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

## **Scioglimento e liquidazione**

### **Art. 25**

Per lo scioglimento per qualsiasi causa della CAMPA e per la destinazione del patrimonio esistente nelle Assemblee convocate a tale fine in sede straordinaria è richiesta la presenza, anche delegata, anche in seconda convocazione, di un decimo degli associati in regola con il versamento dei contributi e iscritti da almeno un anno.

Le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei due terzi dei presenti; la partecipazione e le votazioni avvengono con le stesse modalità delle altre Assemblee straordinarie.

L'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre Società di mutuo soccorso o ai Fondi mutualistici di cui alla Legge 52/92 o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I Soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento dell'Ente.

## **Art. 26**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a tredici Consiglieri (il numero sarà determinato di volta in volta dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio uscente); tutti i Consiglieri devono essere iscritti alla CAMP A e in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Costituiscono cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori quelle previste dall'art. 2382 del codice civile.

Nel caso di rinuncia o decadenza di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli per cooptazione con delibera approvata dal Collegio Sindacale; questi restano in carica sino alla prossima Assemblea, che deve ratificarne la nomina, o sostituirli. Se in seguito a rinunce o decadenze viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea per la ricomposizione del Consiglio; nel caso di loro prolungata inerzia alla convocazione dell'Assemblea deve provvedere il Collegio Sindacale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- b) curare l'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- c) predisporre e modificare il Regolamento di attuazione dello Statuto;
- d) predisporre e modificare i Regolamenti del Fondo sanitario istituito o delle Sezioni Soci speciali;
- e) deliberare ogni anno il Piano di Assistenza stabilendo l'impiego, la ripartizione e lo stanziamento dei fondi per i diversi tipi di assistenza provvedendo, anno per anno, a programmarli nei limiti e con la modalità previsti dallo Statuto e dal Regolamento;
- f) determinare i contributi annui associativi e redigere i bilanci preventivo e consuntivo e il bilancio sociale;
- g) deliberare convenzioni per la copertura sanitaria di gruppi aziendali o collettivi, o Fondi sanitari integrativi, approvando le prestazioni dei vari piani sanitari e i relativi contributi e gli specifici Regolamenti;
- h) assumere il Direttore che è preposto alla organizzazione amministrativa centrale e periferica, e cura l'ordinamento dei servizi;
- i) assumere e licenziare il personale e stabilirne l'organico ed il trattamento economico;
- l) affidare ad Enti o persone fisiche consulenze tecniche, amministrative e sanitarie che si rendessero necessarie per il

miglior funzionamento e per l'attività della CAMPA, stabilendo gli emolumenti ed i rimborsi spese;

- m) deliberare le iscrizioni, i recessi e le esclusioni degli iscritti;
- n) dirimere il contenzioso amministrativo ordinario;
- o) erogare eccezionalmente sussidi integrativi nelle liquidazioni delle spese sostenute per i casi di malattie gravi o che presentano notevole sproporzione tra spesa ed erogazione riconosciuta;
- p) ratificare gli atti di convenzione per l'erogazione dell'assistenza in forma diretta;
- q) nominare un Comitato Esecutivo composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente e da tre membri scelti fra i Consiglieri in carica;
- r) istituire le Sezioni Soci speciali previste dall'art. 22 dello Statuto;
- s) disciplinare l'attuazione delle modalità di voto in Assemblea secondo quanto previsto dallo Statuto predisponendo l'apposito Regolamento elettorale;
- t) documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività di cui all'articolo 3 ultimo comma nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Al Consiglio d'Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo quanto espressamente riservato all'Assemblea; gli atti della gestione ordinaria vengono normalmente delegati con apposita delibera al Comitato Esecutivo ed al Presidente, determinando in modo chiaro ed analitico i limiti quantitativi e di valore della delega, con obbligo di riferirne al Consiglio, salvo quelli che il Consiglio voglia espressamente riservarsi.

Il Comitato Esecutivo rimane in carica due anni. Il Consiglio di Amministrazione al momento della nomina stabilisce il compenso ai componenti del Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente con avviso accompagnato dall'ordine dei lavori.

Le sedute del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di almeno tre componenti.

Il Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'Ordine del giorno, viene convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando almeno cinque dei componenti o il Collegio Sindacale lo richiedano. L'avviso di convocazione deve essere effettuato a mezzo posta, fax o e-mail almeno sei giorni prima della riunione e deve essere rimesso anche ai Sindaci effettivi i quali partecipano alle sedute; in caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con preavviso di quarantotto ore.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio può avere luogo anche mediante audio o video conferenza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

In caso di parità prevale la parte che comprende il Presidente.

Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Delle deliberazioni delle sedute si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che deve essere trascritto nel libro Verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 27**

Al Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione sono affidati i seguenti compiti:

- a) la convocazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) la firma, che può delegare, di tutti gli atti ufficiali e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e nelle azioni giudiziarie ad ogni effetto di legge e dello Statuto;
- c) l'esecuzione dei deliberati del Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza il Presidente può assumere decisioni, riservate al Consiglio, con obbligo di riferire alla prima riunione per la ratifica;
- d) sovrintendere alla gestione amministrativa della società affidata agli Uffici esecutivi.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo la presidenza è affidata al Consigliere più anziano di età.

### **Art. 28**

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Generale. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvederà a nominare il proprio Presidente che dovrà essere scelto fra i Sindaci effettivi. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Il Collegio esercita funzioni di controllo e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale svolge l'attività di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia, se composto da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro e se non viene nominato un revisore legale esterno.

Relaziona, in occasione dell'approvazione del Bilancio in Assemblea, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sulla destinazione del patrimonio e l'assenza dello scopo di lucro e sul carattere secondario e strumentale delle eventuali attività di cui all'articolo 3 ultimo comma.

Il Collegio Sindacale partecipa alle adunanze delle Assemblee dei Soci e alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dello stesso.

### **Art. 29**

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque a sette membri eletti dall'Assemblea Generale. Possono essere scelte anche persone non iscritte alla CAMPА designate da Ordini e Collegi Professionali o da Associazioni di rappresentanza, in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

In occasione della sua prima riunione il Collegio procederà a nominare il proprio Presidente.

Il Collegio dei Probiviri è investito del compito di risolvere quale amichevole compositore, le eventuali controversie tra gli iscritti e la CAMPА in materia di iscrizioni e prestazioni. Ogni controversia in materia di contributi è sottratta alla competenza del Collegio dei Probiviri rientrando nel contenzioso ordinario.

Il Collegio dei Probiviri decide, con lodo inappellabile, secondo i criteri dell'equità e giustizia e senza particolare procedura, ma con l'obbligo di sentire le parti le quali peraltro restano vincolate al suo giudizio.

## **Ordinamento Finanziario**

### **Art. 30**

La gestione della CAMPА è autosufficiente ed è a regime di ripartizione tra i contributi e le prestazioni.

Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio di previsione per il successivo esercizio, stabilendo le quote di iscrizione "una tantum" e i contributi associativi e sanitari per i vari tipi di assistenza,

nonché gli eventuali accantonamenti da destinare a fondi di riserva nella misura necessaria a garantire il buon funzionamento e l'equilibrio economico e finanziario dell'ente.

I fondi necessari per le erogazioni straordinarie previste dall'art. 26 punto o), che possono essere concesse nell'ambito delle disponibilità di bilancio, devono essere espressamente stanziati in sede di bilancio preventivo.

### **Art. 31**

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale il bilancio consuntivo corredato dalla relazione di missione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio Sindacale. Ricorrendone i requisiti dovrà sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio Sociale.

Alla stessa Assemblea deve essere illustrato anche il bilancio di previsione approvato dal Consiglio nel novembre dell'anno precedente, e le eventuali variazioni nel frattempo intervenute.

In casi eccezionali il termine di svolgimento dell'Assemblea può essere prorogato al 30 giugno.

### **Art. 32**

Gli eventuali avanzi di gestione costituiscono fondi di riserva che possono essere utilizzati per fronteggiare eventuali disavanzi o per l'acquisto della sede sociale o immobili strumentali alla propria attività. Eventuali avanzi e fondi di riserva non possono essere invece in alcun modo distribuiti, anche indirettamente, durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutte le cautele ritenute opportune ai fini dell'impiego e della conservazione del patrimonio sociale.

## **Lasciti e donazioni**

### **Art. 33**

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs 117/2017, la Società può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Le donazioni e le erogazioni liberali a favore della CAMPA fruiscono delle agevolazioni fiscali della detraibilità e deducibilità previste dal Codice Terzo Settore.

### **Art. 34**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nel Regolamento Generale, si applicano le disposizioni della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di enti del terzo settore di cui al D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto compatibili con la disciplina delle SMS e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile.

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO



Mutua Sanitaria Integrativa



